

TRIBUNALE DI LANCIANO

LANCIANO , 1 MARZO 2023

Oggetto: formazione elenchi di professionisti disponibili per le deleghe alle vendite immobiliari *ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.*

Il Presidente

Visti gli articoli 534 bis cpc , 591 bis cpc e **179 ter disp. att. c.p.c.** (rubricato: Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita), quest'ultimo come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a sua volta modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ;

Considerato che l'articolo 179 ter disp att. cpc come modificato, salvo che non sia diversamente disposto, ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti;

Atteso che l'articolo 179 ter disp. att. cpc prevede l'istituzione di un comitato presieduto dal Presidente, o da un suo delegato, e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.;

Rilevato che tale comitato ha funzione di tenuta dell'elenco dei professionisti disponibili per le deleghe delle vendite mobiliari ed immobiliari, l'esercizio della vigilanza sugli iscritti, la valutazione delle domande di iscrizione e l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco;

Considerato che la composizione e le modalità di funzionamento del comitato saranno stabilite con un apposito decreto;

Visti gli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. i quali prevedono che le operazioni di vendita possano essere delegate ad un notaio «avente preferibilmente sede nel circondario», a un avvocato ovvero a un commercialista.

INVITA

i superiori Ordini professionali a diffondere agli iscritti il presente avviso con termine per presentazione delle domande in conformità al modello allegato.

RAMMENTA

che requisiti per la iscrizione risultano essere, per le procedure iscritte dopo il 28 febbraio 2023, le seguenti:

- qualifica di avvocati, commercialisti, funzioni notarili svolte
- specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata;
- condotta morale specchiata ed iscrizione ai rispettivi ordini professionali.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di

cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

AVVISA

i singoli Ordini che il termine per la presentazione delle domande verrà a scadere il 30 aprile 2023

Il Presidente del Tribunale
Dott. Riccardo Audino
AUDINO RICCARDO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
14.03.2023 13:39:02 UTC

TRIBUNALE DI LANCIANO

Al Comitato per la valutazione delle domande ex art 179 ter disp att c.p.c.
(dlgs 197/22)

esecuzioni.immobiliari.tribunale.lanciano@giustiziacert.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROFESSIONISTI 179 TER DISP
ATT C.P.C.

IL sottoscritto (nome e cognome).....
nato il a
e residente in alla via
iscritto all'albo (specificare ordine appartenenza).....
n. di iscrizione Albo.....
Notaio presso (indicazione luogo e distretto di appartenenza).....

CHIEDE

di essere iscritto/di confermare l'iscrizione all'elenco dei professionisti ex art 179
disp att c.p.c. per conferimento di deleghe per le vendite mobiliari ed immobiliari

DICHIARA

sotto la propria responsabilità (barrare con X)

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i

quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

ALLEGA

alla presente domanda

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente dichiarata
(Luogo e data)

Firma leggibile